

N. R.G. 58/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai	Presidente Relatore
dott. Nicoletta Marino	Giudice
dott. Emilia Grassi	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di ELISA BALLONI (P.I./ C.F. BLLLSE83D62E625M)

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 16 maggio 2023, il debitore ELISA BALLONI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, nonché relazione dell'OCC dott. Raffaele Carpano sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza.

3. La ricorrente esercitava un'impresa individuale di pulizie dal 2012 e il sovraindebitamento è collegato alla crisi di tale piccola impresa, che può senz'altro essere definita quale «imprenditore minore» così come definito dall'art. 2, comma 1 lettera d), del Codice della Crisi in quanto vi è la presenza congiunta dei requisiti previsti ai nn. 1, 2 e 3 per i tre esercizi antecedenti la data del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione (come si può evincere dalle dichiarazioni fiscali allegate al ricorso).

Ad una gestione amministrativa approssimativa si sono aggiunte, con il passare degli anni, spese familiari sia per la nascita della figlia terzogenita sia per la convivenza (sino al 2022) con il compagno disoccupato e padre di altri due figli nati da un precedente rapporto sentimentale. L'emergenza sanitaria da COVID - 19 ha portato all'interruzione prima e comunque ad una riduzione del lavoro anche nei mesi successivi con conseguente diminuzione dei flussi di cassa e ritardi negli



incassi, il che ha causato indebitamento soprattutto nei confronti dell'Erario e degli enti previdenziali ed assistenziali e di banche e società finanziarie.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,

- la ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di circa 433.000 euro, svolge attività di lavoro dipendente, quale addetta alle pulizie, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.420 circa.

La ricorrente non possiede beni immobili, abita in un appartamento condotto in locazione con un canone mensile di euro 723 (ha tre figli di cui 2 a carico).

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. dott. Raffaele Carpano.

7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento.

7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

8. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari “salvo diversa disposizione della legge”, costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni. Peraltro, in caso di dichiarazione di improcedibilità dell'esecuzione pendente, avente ad oggetto l'abitazione dei ricorrenti, le necessità abitative di questi



ultimi giustificano la non immediata consegna dell'immobile al liquidatore *ex art. 270 c. 2 lett. e) CCII.*

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **ELISA BALLONI, c.f. BLLLSE83D62E625M.**

- a) nomina giudice delegato il **dott. Gianmarco Marinai**;
- b) nomina liquidatore il dott. **Raffaele Carpano**, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore e dispone la pubblicazione presso il registro delle imprese;
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Livorno il 16/05/2023.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

